SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1743)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

e col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1982

Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, recante norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi

---

ONOREVOLI SENATORI. — Gli oli di oliva e di sansa di oliva (art. 2, comma quarto, della legge 13 novembre 1960, n. 1407, nel testo di cui all'articolo unico della legge 5 luglio 1961, n. 578) e gli oli di semi, nonchè i grassi alimentari di qualsiasi specie (art. 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1104), *ope legis* non sono commestibili, se derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali. All'uopo, sono previsti il divieto di mantenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di produzione e di lavorazione degli oli destinati all'alimentazione (artt. 2, ultimo comma, della legge

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

n. 1407 del 1960 e 2, primo comma, della legge n. 1104 del 1962) ed il divieto di lavorazione di oli ad uso industriale negli stabilimenti di produzione alimentare (art. 3 della legge n. 1104 del 1962), nonchè il divieto di detenere glicerina nei predetti stabilimenti di produzione di oli alimentari (art. 2, secondo comma, della legge n. 1104 del 1962). Sempre allo scopo di prevenire frodi, la legge 27 gennaio 1968, n. 35, oltre ad imporre ai produttori di glicerina (art. 6) l'obbligo di denuncia all'UTIF competente e di registrare il movimento giornaliero del prodotto con indicazione degli acquirenti in un registro vidimato dal predetto ufficio, prevede l'obbligo (art. 5) di denaturare, con l'aggiunta di particolari sostanze indicate dal laboratorio chimico centrale delle dogane, i sottoprodotti della lavorazione, quali le oleine, le morchie e gli acidi grassi di risulta: tale obbligo, imposto ai produttori, deve essere assolto nello stesso stabilimento di produzione o in apposito stabilimento autorizzato dal Ministero delle finanze ed è completato dal divieto di circolazione del prodotto non ancora denaturato, se non mediante bolletta di accompagnamento.

L'Amministrazione finanziaria, competente alla vigilanza continuativa sulla produzione degli oli di oliva (art. 20 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1143) e degli oli di semi (art. 5 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito con modificazioni in legge 18 gennaio 1934, n. 231), ha sinora garantito il sostanziale assolvimento dei summenzionati obblighi di legge, consentendo l'estrazione dei sottoprodotti (non denaturati) della lavorazione degli oli alimentari ed il loro trasporto, con bolletta di accompagnamento, agli stabilimenti di impiego per trasformazioni industriali equivalenti alla denaturazione (ad esempio, la fabbricazione di saponi) ovvero agli stabilimenti di esterificazione e di sintesi per la produzione di oli alimentari destinati esclusivamente all'esportazione, nonchè direttamente alla dogana per l'uscita di detti prodotti non denaturati dal territorio nazionale.

Tale interpretazione, che pure garantisce la prevenzione anti-frode, al contempo evitando un aggravio di costi, non è tuttavia conforme pienamente alla citata legge n. 35 del 1968, di talchè l'Amministrazione finanziaria, modificando la precedente prassi operativa, chiede comunque la denaturazione delle oleine e degli altri sottoprodotti della lavorazione degli oli alimentari, a prescindere dalla loro destinazione. Ciò, se è conforme alla lettera della legge, comporta un inutile costo nei casi in cui i sottoprodotti in questione sono destinati ad usi industriali ovvero all'esportazione, eventualmente previa esterificazione o sintesi; inoltre problemi tecnici di difficile soluzione pone anche la scelta delle sostanze denaturanti, in quanto l'aggiunta di tali sostanze rende più costose, e talora impossibili, talune lavorazioni industriali ed esclude altresì la trasformazione, mediante esterificazione o sintesi, in oli alimentari destinati esclusivamente all'esportazione.

Al fine di impedire le prevedibili ripercussioni economiche ed occupazionali sui settori produttivi interessati — minore smaltimento dei sottoprodotti denaturati per gli stabilimenti di produzione olearia alimentare, scarsità di materia prima utilizzabile per alcune lavorazioni industriali, impossibilità di produrre per gli stabilimenti di trasformazione dei sottoprodotti oleari in oli alimentari esterificati o di sintesi destinati all'esportazione — si è predisposto il presente disegno di legge, il quale intende preservare il consumo dalle frodi, senza inutile aggravio di costo per i settori produttivi interessati, e sollevare al contempo l'Amministrazione finanziaria dagli impegni correlati all'applicazione di norme di non esclusivo rilievo fiscale.

La pratica applicazione della legge 27 gennaio 1968, n. 35, ha evidenziato, inoltre, la necessità di un ulteriore aggiornamento di detta normativa, anche in relazione all'esigenza di una maggiore tutela del consumatore dagli effetti di una presentazione non corretta, e talora propriamente ingannevole, del prodotto alimentare in questione. Detta esigenza è particolarmente avvertita per le « miscele di oli di semi », onde si è ri-

tenuto di imporre specifici obblighi al produttore, sia per quanto attiene alle quantità minime del tipo di olio di semi dichiarato — quantità che è fissata ad un minimo del 20 per cento del totale della miscela — sia per quanto attiene alle indicazioni che devono essere fornite al consumatore, e cioè le qualità e quantità degli oli miscelati, nonchè l'avvertenza di evitare un uso ripetuto o prolungato in caso di frittura dell'olio medesimo: si è così modificato l'articolo 1 della legge n. 35 citata (art. 1 del disegno di legge). Correlativamente, è stato imposto agli esercenti l'obbligo di vendere i prodotti in questione in recipienti chiusi e sigillati (artt. 4 e 5 del disegno di legge, che modificano gli articoli 8 e 9 della legge n. 35).

Il successivo articolo 2, che disciplina la denaturazione delle oleine, fermo l'obbligo della bolletta di accompagnamento, consente, ancorchè non denaturati, la circolazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli alimentari e degli oli esterificati o di sintesi, mantenendo peraltro l'obbligo della denaturazione per i prodotti non destinati esclusivamente a lavorazioni industriali ovvero all'esportazione: all'uopo, sono attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i necessari poteri per l'applicazione della presente legge.

L'articolo 3, mantenendo i precedenti obblighi dei fabbricanti di glicerina, sostituisce gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle competenze dianzi attribuite agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

L'articolo 6 aggiorna l'entità delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni della legge n. 35 del 1968, ferme le attuali competenze in tema di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari (regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni) ed in tema di tutela igienica degli alimenti (legge 30 aprile 1962, n. 283, e decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327).

L'articolo 7, data l'urgenza, prevede l'entrata in vigore delle summenzionate disposizioni il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", deve essere denominato "olio di semi".

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre, qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato "olio di semi vari".

I singoli oli di semi componenti delle miscele di oli di cui al precedente comma devono essere presenti almeno nella misura del 20 per cento, quantità minima rilevabile dalle analisi.

Le confezioni devono recare l'indicazione dei diversi oli di semi impiegati, in ordine decrescente di quantità.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'obbligo di aggiungere a tutti gli oli di semi, quale rivelatore, olio di sesamo.

Sulle confezioni degli oli, grassi, e loro miscele, deve essere riportata, in caratteri ben visibili ed indelebili, la seguente avvertenza: "per le fritture evitare l'uso prolungato e ripetuto".

Gli oli, grassi, e loro miscele, utilizzati per fritture non domestiche, non possono essere più impiegati quando abbiano raggiunto il limite di deterioramente che verrà fissato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità. Con lo stesso decreto sarà approvato

il relativo metodo ufficiale di analisi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Agli effetti della presente legge per grassi si intendono tutte le sostanze grasse alimentari di origine animale e vegetale, sia al naturale sia che abbiano subìto manipolazioni atte a modificare in tutto o in parte i caratteri fisici, fisico-chimici e chimici del grasso primitivo ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Le oleine, le morchie e i sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti negli stabilimenti nazionali od importati dall'estero, debbono circolare con apposita bolletta.

I prodotti di cui al precedente comma, qualora destinati alla produzione di oli esterificati o di sintesi non diretti all'esportazione, debbono essere denaturati nello stabilimento di produzione, previamente autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Fermi restando i divieti di destinazione ad uso alimentare umano, di cui alle leggi 13 novembre 1960, n. 1407, e 24 luglio 1962, n. 1104, gli oli ed i grassi di qualsiasi specie derivati da processi di esterificazione o di sintesi, se non diretti all'esportazione, debbono essere denaturati nello stabilimento di produzione e devono circolare con apposita bolletta.

Se importati, i prodotti di cui ai commi primo e terzo debbono essere denaturati presso un deposito doganale privato all'uopo opportunamente attrezzato.

L'esercizio di impianti di esterificazione o di sintesi è autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto determina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti di

esterificazione o di sintesi di cui ai precedenti commi; determina, di concerto con il Ministro delle finanze, le caratteristiche e le modalità applicative della bolletta di cui ai commi primo e terzo; determina, di concerto con il Ministro della sanità, le sostanze da impiegare come denaturanti ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Chiunque produce glicerina è tenuto a presentare denuncia all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, competente per territorio, ed a tenere un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dal predetto ufficio, sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte nonchè quelle dell'articolo 1, quarto e sesto comma ».

Art. 5.

L'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui all'articolo 1, quarto e sesto comma, e all'articolo 7 ».

Art. 6.

L'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

« I produttori e i venditori che contravvengono alle disposizioni in materia di etichettatura contenute negli articoli 1, 7, 8 e 9 della presente legge sono sottoposti alle sanzioni previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti consentiti dall'articolo 34, lettera *e*), della legge stessa.

I contravventori alle altre disposizioni dei richiamati articoli 1, 7, 8 e 9, nonchè degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono puniti con la multa di lire 1 milione per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva prodotto o commerciato in difformità delle disposizioni anzidette e con la reclusione fino ad un anno.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Alle violazioni delle norme di cui all'articolo 5, primo comma, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Chiunque viola le restanti disposizioni dell'articolo 5 o dei decreti ministeriali ivi previsti, è punito con la multa da 5 a 15 milioni di lire.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

Nei casi di particolare gravità, le pene di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono raddoppiate; nelle ipotesi previste dai commi quarto e quinto sono altresì disposte la confisca del prodotto ai sensi dell'articolo 240 del codice penale e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 518 dello stesso codice.

Ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre

1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, per quanto attiene alla tutela dell'igiene degli alimenti, la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ».

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

È concesso un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento delle confezioni di oli, grassi e loro miscele non recanti le indicazioni di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 1.